



**Regolamento provvisorio di
funzionamento del Collegio dei
Sindaci Revisori Nazionale
dell'Associazione Sindacale
"Si.Na.Fi. – C.G.S"
Sindacato Nazionale Finanziari
"Cum Grano Salis"**

Art. 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale, di seguito indicato come Collegio, ai sensi dello Statuto del Si.Na.Fi.
2. Il Collegio è organo di verifica e controllo della gestione finanziaria dell'organizzazione sindacale, ai sensi degli artt. 14, 28, 29 e 30 dello Statuto.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Composizione e durata in carica

1. Il Collegio è organo collegiale così composto da tre componenti effettivi e due supplenti, ove nominati, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto.
Il Collegio dura in carica per la durata prevista dallo Statuto.
2. Il componente del Collegio è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
3. Il componente effettivo che dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dall'incarico, nel corso del mandato, viene sostituito secondo le norme statutarie.
4. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 45 giorni si procederà, all'occorrenza, alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti, ove presente, o per cooptazione a cura del C.D.N. Il supplente rimarrà in carica fino alla cessazione dell'impedimento del titolare.

Art. 3 - Il Presidente

1. Il Collegio elegge un Presidente, al suo interno e tratto dai membri effettivi, cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
4. La corrispondenza ufficiale del Collegio è attuata attraverso metodiche, anche informatiche, che ne garantiscano la tracciabilità, la conservazione, l'integrità, la genuinità, ai sensi di legge.

Art. 4 - Il Collegio

1. Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato, ai sensi dell'art 29 dello statuto, il compito di:
 - a. controllare l'amministrazione;
 - b. verificare la regolare tenuta della contabilità;
 - c. verificare le entrate;
 - d. verificare la regolarità di tutte le spese;
 - e. verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
 - f. verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
 - g. controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;

- h. presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
2. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale presenta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 - Modalità di funzionamento

1. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di tutti e tre i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
2. Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio nelle forme di cui al comma 1 e previa comunicazione scritta al Presidente.
4. I controlli e i riscontri sono eseguiti presso gli organi nazionali statutariamente previsti, dotati di autonomia contabile, organizzativa, amministrativa o gestionale.
5. I componenti supplenti, ove nominati, possono essere delegati dal Collegio a compiere attività istruttorie, di cui riferiscono al Collegio stesso.
6. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
7. Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale da inserire nell'apposito registro riepilogativo delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo.
8. Copia dei verbali è trasmessa al Segretario generale nazionale – n.q. di rappresentante legale del Si.Na.Fi., e al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 6 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e ove non disciplinate dalla normativa civilistica vigente.

Art. 7 - Commissariamento

In caso di Commissariamento del Collegio dei Revisori Contabili ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto il Commissario è pienamente titolato a esercitare tutte le competenze previste dal Collegio titolare fino alla data del congresso.

Art. 8– Rimborsi degli oneri sostenuti

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento del mandato (viaggio, vitto, alloggio) per le riunioni in presenza convocate dal Presidente del

Collegio e autorizzate preventivamente dal legale rappresentante dopo la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento provvisorio entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e, a garanzia della continuità e regolarità dell'azione sindacale, sarà vigente fino alla data del congresso, organismo che a mente dello statuto è deputato all'approvazione del regolamento definitivo.

Il Segretario di seduta

Sig. Ivan Giampetruzzi



Il Presidente del CDN

Sig. Angelo Stufano

